CONVENZIONE

tra

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (di seguito: F.I.H.P.), con sede in Roma, Viale Tiziano 74 Codice Fiscale 05291670585, nella persona del Presidente pro tempore, **Sabatino Aracu**, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

L'Ente di Promozione Centro Sportivo Educativo Nazionale (di seguito: **CSEN**) con sede in ROMA, Via L. Bodio, 57 - Codice Fiscale n° 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore **Francesco Proietti**, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la F.I.H.P. è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società, dalle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

Che la F.I.H.P.:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi del decreto 242/99 e successive modifiche ed integrazioni, è affiliata alla Federazione Internazionale Roller Sports e alla Confederazione Europea Roller Skating;
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività del pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey e per le discipline sportive rotellistiche che, nell'ambito internazionale, siano riconducibili alla FIHP;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che il CSEN:

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002;
- è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

G)

che il CSEN, in accordo alla "NUOVA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL CONI E GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1224 del 15/05/2002, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la F.I.H.P. e il CSEN. (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

Ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del Pattinaggio", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del pattinaggio a rotelle attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4

Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla F.I.H.P.; il CSEN. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSEN." e "Rappresentativa Nazionale del CSEN".

2.2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia con la F.I.H.P. che con il CSEN, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva organizzata dalle Parti sono dettagliatamente riportate nel documento allegato **sub art.2.2** che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIHP riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

3.2

Il CSEN, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.I.H.P. e nel rispetto delle normative federali.

3.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.4

Nel documento allegato **sub art 3.3** che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati del CSEN ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla F.I.H.P.

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva. Le modalità di composizione sono definite nel documento allegato **sub. art. 5** che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La durata della presente Convenzione ha validità dalla data della firma al 31/12/2014

6.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine oltre n° 4 allegati di n° 1 pagina ciascuno.

Roma, 10 aprile 2014

La Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio

Il Presidente
Sabatino Aracu

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale

Il Presidente
Francesco Proietti

IL PRESIDENTE
Dott. Prof. Francesco Proietti

ALLEGATO SUB ART. 1.3

Per rendere applicabile con tempestività quanto disciplinato nell'art. 1.3, è necessario che i provvedimenti disciplinari della F.I.H.P. vengano notificati agli organi di Giustizia Sportiva del CSEN e viceversa.

ALLEGATO SUB ART. 2.2

Per quanto concerne le competizioni ufficiali:

- Campionati Provinciali, Regionali e Italiani organizzati dalla F.I.H.P.
- Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali organizzati dal CSEN

Gli atleti dovranno obbligatoriamente essere tesserati al proponente l'attività secondo quanto previsto dalle rispettive norme di affiliazione e tesseramento.

Per quanto concerne tutte le rimanenti attività sono valide le affiliazioni ad uno qualsiasi dei due proponenti l'attività.

ALLEGATO SUB ART. 3.3

Per rendere più puntuale la definizione delle Giurie è indispensabile che il CSEN, sentito il Presidente del CUG F.I.H.P, provveda ad indicare un referente facente parte degli UdG FIHP.

Il suddetto referente in prima istanza e per le attività Nazionali, provvederà ad inoltrare all'ufficio preposto (Segreteria Nazionale CUG F.I.H.P) un elenco di probabili UdG necessari per la composizione della Giuria della manifestazione. Di seguito il referente, ricevuta la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio preposto, previa conferma da parte del Designatore nazionale F.I.H.P che comunque ha facoltà di apportare modifiche all'elenco dei probabili UdG, provvederà alla convocazione della Giuria stessa.

Per le attività Regionali e Provinciali il referente deve confrontarsi coi collaboratori Regionali CUG delle relative specialità.

La F.I.H.P. e il CSEN si impegnano alla costituzione di un tavolo di lavoro per:

- definire come il CSEN possa partecipare a contribuire, ai costi sostenuti da F.I.H.P., per i corsi di formazione UdG

- verificare l'opportunità di equiparare i rimborsi spesa e l'eventuale diaria concessa ad Ufficiali di Gara per loro prestazioni.

ALLEGATO SUB ART. 5

Su deliberazione del Consiglio Federale F.I.H.P. e del Consiglio Nazionale CSEN saranno costituite Commissioni Paritetiche per ogni disciplina sportiva sia in ambito nazionale che in ambito territoriale.

La composizione di tali Commissioni, da parte F.I.H.P., sarà di Competenza del Consiglio Federale, mentre, per il CSEN, farà parte della Commissione un Responsabile di settore e un incaricato del Consiglio Nazionale.

Relativamente alla F.I.H.P., la Composizione delle Commissioni paritetiche Provinciali e Regionale sarà stabilità dal Presidente o Delegato Regionale in accordo con i propri Consiglieri di settore e con i Presidenti e Delegati Territoriali, mentre per quanto riguarda il CSEN, sarà costituita dal Presidente Territoriale e dai rappresentanti di settore di ogni provincia e regione

Dette Commissioni dovranno obbligatoriamente riunirsi con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio dell'attività.

Compito prioritario delle Commissioni sarà quello della definizione dei calendari relativi all'attività sportiva di ogni singola disciplina F.I.H.P e CSEN, prestando la massima attenzione onde evitare sovrapposizioni, non concordate, di Campionati e manifestazioni.

I suddetti calendari verranno pubblicati sul sito federale e dovranno essere scrupolosamente consultati dagli uffici competenti F.I.H.P. e CSEN, prima di concedere il nulla osta per altre iniziative.